

« Art. 22. — L'autorità giudiziaria farà risultare il numero delle vacanze di cui all'articolo precedente, dai verbali di udienza.

(È approvato).

« Art. 23. — I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatte, e se dovettero valersi dell'opera di personale aiutante, di facchini o di mercenari, il compenso di questi sarà pagato secondo gli usi locali, dopo che le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Questa nota dovrà contenere la indicazione di valore, quantità e peso degli oggetti impiegati, e dovrà essere munita del visto dell'autorità giudiziaria, incaricata dell'istruttoria delle cause e della esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto visto sarà da lui apposto con lo stesso obbligo di cui sopra ».

A questo articolo, l'onorevole Capasso ha presentato un emendamento aggiuntivo perchè alle parole « i periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatte » siano aggiunte le altre: « e delle spese incontrate per l'uso dei mezzi di locomozione ».

L'onorevole Capasso ha facoltà di svolgerlo.

CAPASSO. Io credo che l'emendamento sia chiaro per se stesso, perchè ora non è considerata nella nota delle spese, vagliata dal magistrato, la spesa dei mezzi di locomozione, che incontra il perito per recarsi dalla città ai cimiteri, che sono per lo più lontani dalla città, essendo purtroppo scarse in Italia le città dove esiste una vera sala di sezione cadaverica, e anche perchè tale spesa, in seguito alle nuove tariffe dei trasporti è tutt'altro che lieve. I periti sono quindi costretti a ricorrere a dei sotterfugi ed aumenti fittizi e bugiardi di altre spese, per coprire quelle che incontrano per i mezzi di locomozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Capasso precisamente perchè importa una spesa e anche

una spesa, io credo, di cui non si può prevedere la portata concreta. Tutt'al più potrei accettare, come garanzia che mi era stata suggerita, questa aggiunta: che sulla necessità o meno di una somministrazione, in caso di dissenso, possa essere richiesto il parere del Consiglio dell'ordine dei medici.

PRESIDENTE. Onorevole Capasso, insiste nel suo emendamento o aderisce alla proposta dell'onorevole ministro della giustizia?

CAPASSO. Aderisco alla proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora s'intende ritirato l'emendamento dell'onorevole Capasso, che è sostituito da quello aggiuntivo presentato dall'onorevole ministro e che è di questo tenore: « Sulla necessità o meno di una somministrazione, in caso di dissenso, potrà essere richiesto il parere del Consiglio dell'ordine dei medici ».

CAO, della Commissione di giustizia. Chiedo di parlare a nome della Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO, della Commissione di giustizia. Non credo, modestamente, che sia da accettare la proposta di emendamento, o modificazione che voglia dirsi, del ministro e ciò sotto un punto di vista, direi, burocratico. Sarebbe una complicazione, grave e poco proficua, perchè, malgrado tutti i pareri, l'autorità giudiziaria, che è spinta dal Ministero a risparmiare, non concederà aumenti. Ci sarà una perdita di tempo inutile per l'ordine dei medici e per il medico stesso, che attende di essere pagato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Io avevo proposto l'emendamento perchè veniva ad essere, non come quello dell'onorevole Capasso una spesa, ma un temperamento, una garanzia, intesa a dar modo al tribunale di consultare l'organo tecnico, che sarebbe l'ordine dei medici, circa la opportunità o necessità della somministrazione.

Non ritengo però di dover insistere e lascio alla Camera di decidere come crede.

CAPASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPASSO. Ritengo che debba essere accettato l'emendamento proposto dall'onorevole ministro della giustizia anche perchè in questo momento, pur non essendovene obbligo per legge, molti tribunali si avvalgono categoricamente del giudizio più adeguato